

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS FEBBRAIO 2012 Roma li 03/03 /2012

L'INPS chiarisce le nuove aliquote contributive per artigiani e commercianti

La circ. 14 fornisce istruzioni alla luce dell'aumento nel 2012, mentre la circ. 16 riguarda gli iscritti alla Gestione separata

Come ogni anno, l'INPS, con le circolari nn. <u>14</u> e <u>16</u> di ieri, 3 febbraio 2012, ha fornito le indicazioni utili per la determinazione degli **obblighi contributivi** gravanti, nel **2012**, sugli **artigiani** e **commercianti** iscritti alle relative Gestioni pensionistiche, nonché sugli iscritti alla **Gestione separata** *ex* art. 2, comma 26, della L. 335/1995. La contribuzione 2012 per tutti questi lavoratori è caratterizzata da un **aumento** delle aliquote. Mentre, infatti, nell'anno 2011, non si erano registrati cambiamenti rispetto al 2010, quest'anno i contributi risentono degli incrementi disposti, rispettivamente, dal "Decreto Monti" e dalla Legge di stabilità per il 2012.


Iniziando dagli iscritti alle Gestioni INPS degli **artigiani** e degli esercenti attività **commerciali**, l'art. 21, comma 22, del DL 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche stabilite per tali soggetti siano incrementate dell'**1,3%** (passando dal 20% al **21,30%**) dall'anno 2012 e, successivamente, dello **0,45%** fino a raggiungere il livello del **24%**. Aumentano, quindi, sia i **contributi "fissi"** dovuti sul minimale di reddito, da versare in ogni caso, in 4 rate trimestrali, anche in presenza di un reddito d'impresa inferiore, sia i contributi calcolati sulle quote di reddito d'impresa **eccedenti** il minimale e nei limiti del massimale annuo, da versare in tre rate, due in acconto e una a saldo, in base alla dichiarazione dei redditi. Per l'anno 2012, il **reddito minimo** annuo, da prendere in considerazione per il calcolo del contributi IVS, è pari a **14.930 euro**. L'ammontare del **massimale** di reddito per l'anno in corso è, invece, pari a **73.673 euro**, elevato a **96.149** euro per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Quanto alle **aliquote** contributive, accanto all'aumento dell'1,3% sopra evidenziato, resta, peraltro, ferma l'applicazione:

- dell'aumento di **un punto percentuale** delle aliquote per artigiani e commercianti in caso di reddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile, pari, per il 2012, a **44.204 euro** (c.d. "primo scaglione");
- dell'agevolazione a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età **inferiore a 21 anni**, per i quali è riconosciuta (fino a tutto il mese in cui l'interessato compia 21 anni) una riduzione

ARIANO IRPINO

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com



dell'aliquota contributiva del 3%;

- con specifico riferimento agli iscritti alla Gestione **commercianti**, del **contributo aggiuntivo** dello **0,09%** a copertura dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze"), prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Ne deriva che le aliquote contributive in discorso risultano fissate, per il 2012, nelle seguenti misure: **21,30%** per gli artigiani e **21,39%** per i commercianti, sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930 euro e fino a 44.204 euro; **22,30%** per gli artigiani e **22,39%** per i commercianti, sui redditi d'impresa superiori a 44.204 euro e fino al massimale di reddito imponibile di 73.673 euro (o 96,149 euro). Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore ai 21 anni, tali misure sono ridotte, rispettivamente, al **18,30%** e **19,30%**, per gli artigiani, e al **18,39%** e **19,39%**, per i commercianti.

Per quanto riguarda gli iscritti alla **Gestione separata** (lavoratori a progetto, co.co.co., professionisti senza Cassa di previdenza di categoria, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, ecc.), l'art. 22, comma 1, della L. 183/2011 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i contributi previdenziali aumentino di **un punto percentuale** (si veda "<u>Nuovo aumento dei contributi INPS per i collaboratori</u>" del 17 novembre 2011).

Tale aumento riguarda sia l'aliquota contributiva previdenziale "**piena**" prevista per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, la quale passa dal 26% al 27%, sia l'aliquota contributiva previdenziale **ridotta** prevista per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, che sale dal 17% al 18%. Solo gli iscritti assoggettati all'aliquota piena continuano, inoltre, ad essere tenuti al versamento di un **ulteriore contributo** a titolo assistenziale, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, che resta pari allo 0,72% (con conseguente contribuzione totale del 27,72%).

L'INPS, nella circ. 16/2012, comunica poi il **nuovo valore** del **massimale** annuo della base imponibile contributiva, oltre il quale il reddito percepito non è più soggetto a contribuzione – pari, per il 2012, a **96.149 euro** – e il minimale per l'accredito dei contributi. Va, infatti, ricordato che, in relazione alla Gestione separata, la L. 335/1995 non fissa alcun minimale reddituale. È, tuttavia, previsto che, affinché i contributi vengano accreditati per tutti i mesi dell'anno a cui si riferisce il versamento, sia necessario versare un contribuzione annua minima, che si ottiene applicando l'aliquota contributiva al minimale di reddito stabilito per i commercianti. Come si è visto, per il 2012, tale minimale è di **14.930 euro**.


Dal 1° gennaio 2012

Gestione separata, aumenta l'aliquota contributiva

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



L'INPS comunica che da quest'anno l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata è aumentata di un punto percentuale per cui è pari al 27,72%, mentre, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è pari al 18%

Con circolare n. 16/2012, l'INPS comunica che, per l'anno 2012, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata sono stabilite nelle seguenti percentuali:

SoggettiAliquote soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie27,72%(27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria18,00%

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell'onere totale.

La circolare, ricorda, altresì, che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012).

Il massimale di reddito su cui sono applicabili le suddette aliquote per l'anno 2012 è pari a euro 96.149,00 mentre, il minimale di reddito per il medesimo anno è pari ad euro 14.930,00.

(Circolare INPS 03/02/2012, n. 16) 06/02/2012

INPS, tutti i valori per il calcolo delle contribuzioni

L'INPS ha pubblicato la consueta circolare di inizio anno recante i valori utili per il calcolo delle contribuzioni dovute all'istituto. I datori di lavoro che necessitano di regolarizzare la loro posizione, in quanto hanno operato in modo difforme da quanto precisato dalla circolare Inps, possono procedere entro maggio 2012 senza alcun aggravio.


Sono stati resi disponibili a tutti gli operatori i valori per il calcolo delle contribuzioni dovute all'Inps e sono stati indicati, in circolare, in modo distinto per i datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens e per i - datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica (DMA) ex Inpdap - datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals.

Queste due ultime fattispecie traggono origine dalla confluenza di Inpdap e Enpals nell'Inps come è stato disposto dal Legislatore. In particolare, la circolare reca - per i datori di lavoro tenuti alla presentazione dell'Unimenes - i valori dei minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori, di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), le retribuzioni convenzionali in genere, la quota di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, l'aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



pensionabile, il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato e la rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

Per quanto attiene alla regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2012, l'Inps precisa che le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2012 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni impartite dall'Inps, possono regolarizzare detto periodo, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 maggio 2012.

(Circolare INPS 09/02/2012, n. 21) 09/02/2012

LAVORO SUBORDINATO

Licenziamento legittimo anche se prima di cinque giorni dalla contestazione

Lo sostiene la Cassazione, a condizione che il dipendente abbia fatto pervenire al datore le proprie giustificazioni sull'addebito contestato Il provvedimento disciplinare più grave, ovvero il **licenziamento**, può essere legittimamente irrogato **anche prima** della scadenza del termine di **5 giorni** - decorrente dal momento della contestazione dell'addebito - previsto dall'art. 7 della L. n. 300/1970, a condizione, però, che il lavoratore abbia comunque esercitato il **diritto alla difesa** facendo pervenire al datore di lavoro le **proprie giustificazioni**.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. <u>1884</u> del 9 febbraio 2012.


Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di un lavoratore circa la dichiarazione di illegittimità del licenziamento subito in seguito ad **assenze ingiustificate**. Alla base di questa decisione, la Corte territoriale rilevava, innanzitutto, che non vi era stata violazione dell'art. 7 della L. 300/1970 - la norma che regola il ricorso alle sanzioni disciplinari - in quanto il provvedimento di licenziamento era stato applicato **prima** del decorso dei **5 giorni** previsti al comma 5 della predetta norma, **ma dopo** che il lavoratore aveva svolto compiutamente le proprie difese.

Preso atto di ciò, il lavoratore ricorre per Cassazione lamentando, invece, proprio la violazione dell'art. 7, sostenendo che la corretta interpretazione della norma è nel senso che "in ogni caso" - questo è l'*incipit* del comma 5 dell'articolo in esame - il provvedimento del licenziamento non può essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione e tanto, quindi, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno, svolto le proprie difese.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



Per i giudici della Corte di Cassazione il motivo è infondato e meritevole di rigetto. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ben esemplificato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 6900/2003 e n. 3965/1994, il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato dal datore di lavoro anche prima della scadenza del termine di 5 giorni di cui all'art. 7, comma 5 della L. n. 300/1970 - con decorrenza dal momento della ricezione della contestazione dell'addebito - ma solo dopo che il lavoratore ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, e senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.

Secondo i giudici di legittimità, l'**intento** del legislatore è quello di assicurare il **diritto** di **difesa** del lavoratore in ogni fase del procedimento disciplinare, nel quale opera la **regola** fondamentale del **contraddittorio**.

Il contraddittorio si attua quando l'incolpato presenta le giustificazioni

In questo sistema, detta regola **trova attuazione** quando l'incolpato può presentare **compiutamente** le proprie **giustificazioni** in ordine all'addebito contestato secondo le previsioni dei commi 2 e 3 del citato art. 7, che **vietano al datore** di lavoro di irrogare la sanzione disciplinare al lavoratore senza prima avergli **contestato** l'**addebito** e sentito **le** sue **difese**, nonché il diritto del lavoratore medesimo di **farsi assistere** da un **rappresentante sindacale**.

Come evidenziano i giudici di legittimità, solo da quel momento la prescrizione dell'osservanza del termine ha conseguito il proprio scopo.

Infine, nella sentenza in esame si precisa che la legge **non** assegna invece alcun **rilievo** alla **valutazione** di tali **difese** da parte del datore di lavoro, e quindi al processo di formazione della sua volontà per l'esercizio del potere disciplinare, perché il **controllo** della **legittimità** della sanzione eventualmente adottata resta comunque affidato al giudizio dei **giudici** mediante impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore.

Speciale DL semplificazioni e sviluppo

Turismo e pubblici esercizi, prima UNIURG e poi UNILAV


A seguito del DL Semplificazioni ed alla luce della circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2012, la Direzione Generale Politiche del Lavoro chiarisce che l'assunzione del personale nel settore dei pubblici esercizi e del turismo può essere fatta anticipatamente con modello UNIURG ma entro 3 giorni la comunicazione va integrata con la presentazione del modello UNILAV

A seguito della semplificazione apportata dall'art. 18 del D.L. n. 5/2012 e dei chiarimenti della circolare n. 2/2012 del Ministero del Lavoro (cfr.) in materia di comunicazioni obbligatorie nei settori del Turismo e dei Pubblici esercizi, la Direzione Generale Politiche del Lavoro è tornata sulla questione con la nota prot. 2369 del 16.2.2012.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



Posto che "nel settore turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro", la nota ministeriale specifica innanzitutto che le aziende interessate dalla nuova normativa, indipendentemente dall'applicazione del CCNL di riferimento, sono quelle iscritte alla Camera di Commercio con il settore ATECO 2007 indicate in un'apposita tabella inserita nella nota stessa.

Successivamente viene sottolineato che, nelle more dell'adeguamento della modulistica da parte dei sistemi regionali, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione, per la comunicazione obbligatoria nei suddetti settori, sul portale www.cliclavoro.gov.it, un modello UNIURG integrato delle informazioni inerente la tipologia contrattuale che il datore di lavoro dovrà inviare per via telematica in via preventiva. Infatti il modello UNIURG in questione ha il campo "tipologia di comunicazione" nel quale è inserita l'informazione "comunicazione settore turistico e dei pubblici esercizi ex lege n. 183/2010". Successivamente entro tre giorni, il datore dovrà inviare il modello UNILAV.

Ad ogni buon conto la nota conclude specificando che anche i c.d. lavoratori extra del settore turismo e pubblici esercizi - ovvero quei rapporti di lavoro attivati per lo svolgimento di servizi speciali della durata massima di tre giorni - rientrano negli obblighi di comunicazione generalmente previsti per i suddetti settori e cioè comunicazione UNIURG preventiva ed UNILAV entro tre giorni.

(Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16/02/2012, n. 2369)

20/02/2012

Speciale DL semplificazioni e sviluppo

Semplificazioni, parola al Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. n. 5/2012 in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.

A seguito della pubblicazione in GU del D.L. n. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni) nella more della conversione in legge, il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi.

L'interdizione anticipata per gravidanza a rischio

Poiché l'art. 15 del D.L. n. 5/2012 ha devoluto alle ASL, in via esclusiva, la procedura di interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose, il Ministero ha specificato che le DTL potranno emanare i provvedimenti interdettivi ex art. 17, comma 2, lett. a), entro e non oltre il 31.3.2012.


Gli Uffici dovranno quindi istruire le richieste di astensione esclusivamente definibili entro tale data, rimandando alla competenza delle ASL l'istruttoria delle domande destinate ad essere definite con provvedimenti da emanarsi dall'1.4.2012.

Comunicazioni obbligatorie e assunzione di soggetti disabili

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



Anche il personale extra nel settore del turismo e dei pubblici esercizi è soggetto agli obblighi di comunicazione generalmente previsti per cui, nel caso di specie, è data la possibilità di effettuare una comunicazione sintetica ma sempre preventiva, contenente i soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da completare entro i tre giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

In materia di collocamento obbligatorio, per quanto concerne la sospensione degli obblighi occupazionali per le imprese interessate da interventi di integrazione salariale, la circolare fa presente che le relative comunicazioni vanno effettuate direttamente al Ministero del Lavoro in tutti i casi in cui il datore di lavoro abbia unità produttive ubicate in più province.

Semplificazioni in materia di LUL

Alla luce delle modifiche introdotto dal Decreto semplificazioni, il Ministero del Lavoro chiarisce che per l'omessa registrazione a LUL andrà applicata una sola sanzione per ciascun mese di riferimento ed in base al numero dei lavoratori interessati, a prescindere dal numero di omissioni contenute nel LUL.

Per la punibilità delle infedeli registrazioni, occorrerà verificare che i dati riportati sul LUL siano quantitativamente o qualitativamente diversi da quella che è stata l'effettiva prestazione resa o l'effettiva retribuzione/compenso elargito.

In via semplificativa la circolare evidenzia che la sanzione prevista dall'art. 39, comma 7, D.L. 112/2008, sarà applicabile nelle ipotesi dei c.d. fuori busta o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa da quelle effettivamente prestate.

Responsabilità solidale negli appalti

Il legislatore ha chiarito l'ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.

A tal proposito il Ministero fa presente che dalla nuova formulazione normativa si evince che la solidarietà, quanto al profilo retributivo, comprende le quote di trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, eliminando l'interpretazione che addebitava al responsabile in solido l'intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore dall'appaltatore/subappaltatore.

La circolare sottolinea, infine, che contrariamente all'interpretazione ministeriale contenuta nell'interpello n. 3/2010, è da ritenersi escluso dall'ambito della responsabilità solidale qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Per tutte le novità sul DL semplificazioni e sviluppo, segui:

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16/02/2012, n. 2) 17/02/2012


Dal 10 marzo 2012

Lavoratori stranieri: permesso di soggiorno

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara' subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Con l'obiettivo di garantire un'armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validita' del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e' richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore e' tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Nelle presenti note, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di integrazione previste dall'art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il Testo Unico dell'immigrazione, d'ora in avanti T.U.I.), si verificheranno i criteri e le modalita' per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalita di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. Si concludera analizzando le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell'Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. Il fac-simile del modello da utilizzare per la stipula dell'Accordo di integrazione, allegato al D.P.R. n. 179/2011, e' riportato a pag. 115.

Immigrazione e integrazione

La ricerca di un sistema di coesione sociale si e`rivelata nel tempo essenziale al fine di poter trarre i maggiori benefici dal potenziale dell'immigrazione, soprattutto in paesi caratterizzati dall'invecchiamento della popolazione e dall'incremento della speranza di vita. Una corretta gestione della diversita` e del multiculturalismo mediante l'integrazione puo` costituire un elemento fondamentale per la crescita economica e culturale di un Paese .

Lo sviluppo di idonee politiche di integrazione, dirette a raggiungere un pieno coinvolgimento dello straniero nella partecipazione alla vita economica, culturale e civile dello Stato di accoglienza e` particolarmente sentita a livello europeo, laddove, il fenomeno migratorio e` rilevante nella gran parte dei Paesi membri. Sebbene la materia dell'immigrazione sia prevalentemente di competenza dei singoli Stati, il par. 4, art. 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilisce che «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». Le potenzialita` dell'immigrazione a livello comunitario ai fini della crescita economica sono state riconosciute, piu` recentemente, anche dalla strategia Europa 2020 e dal programma di Stoccolma. In questo contesto, il decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2007, di approvazione della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, ha riconosciuto la rilevanza dell'immigrazione, ribadendo che «La posizione geografica dell'Italia, la tradizione ebraico-cristiana, le istituzioni libere e democratiche che la governano, sono alla base del suo atteggiamento di accoglienza verso altre popolazioni. Immersa nel Mediterraneo, l'Italia e stata sempre crocevia di popoli e culture diverse, e la sua popolazione presenta ancora oggi i segni di questa diversita`». Trattasi di indicazioni programmatiche; indicazioni piu` analitiche in merito all'integrazione degli stranieri in Italia si rinvengono nell'art. 4-bis del T.U.I.


17/02/2012 Procedura automatizzata

INAIL, più semplice trasferire deleghe/pratiche/LUL

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



L'INAIL informa che è stata rilasciata la nuova procedura automatizzata "trasferimento ad altro utente" in Punto Cliente che permette il trasferimento delle deleghe/pratiche/LUL dal gruppo utenti "consulente del lavoro old" ai nuovi profili "commercialista ed esperto contabile", "consulente de lavoro" ed "avvocato".

L'INAIL, facendo facendo seguito alla nota prot. 656 del 30.1.2012 riguardante il rilascio di nuove funzionalità in Punto Cliente, comunica che è stata predisposta una nuova procedura automatizzata di "trasferimento ad altro utente" delle deleghe/pratiche/LUL, per semplificare la transizione ai nuovi profili "commercialista ed esperto contabile" e "avvocato" dei professionisti già registrati con codice fiscale alfanumerico nel gruppo utenti "consulente del lavoro old".

La procedura automatizzata è prevista esclusivamente in caso di nuova registrazione di un utente:

- già registrato con codice fiscale alfanumerico solo nel vecchio profilo"Consulente del lavoro OLD" in uno solo dei nuovi profili:

"Avvocato"

"Consulente del Lavoro" (nel caso in cui l'utente abbia chiesto l'abilitazione, regolarmente rilasciata dalla Sede, nel nuovo gruppo pur essendo già registrato nel preesistente gruppo "consulente del lavoro old")

"Commercialista/Esperto Contabile".

In questo caso le deleghe/pratiche/LUL devono restare in carico allo stesso utente.

L'INAIL disabiliterà il vecchio profilo ed assocerà l'utente al nuovo gruppo; a seguito di tale operazione il sistema trasferirà automaticamente le deleghe, le pratiche e il LUL e quindi nel caso specifico, non sarà più necessario che l'utente "di partenza" richieda il "Trasferimento ad altro utente", con il servizio illustrato con la nota prot. 656 del 30.1.2012.

In tutti gli altri casi illustrati nella citata nota del 30.1.2012 l'utente "di partenza" dovrà richiedere con l'apposito servizio il "trasferimento ad altro utente" (da lui stesso indicato) delle deleghe/pratiche/LUL e, a trasferimento concluso, riceverà una e-mail di conferma all'indirizzo specificato all'atto della richiesta.

La nota, conclude, informando che dal 14 febbraio 2012 per gli utenti registrati nei nuovi profili sarà operativo anche l'accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it per effettuare le richieste di DURC nei casi previsti dalla vigente normativa.

(Nota INAIL 13/02/2012, n. 992) 15/02/2012

Contributi


Assunzione di lavoratori disoccupati: l'agevolazione sussiste per rapporti di lavoro conclusi per dimissioni?

Domanda

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



Può un datore di lavoro assumere con l'agevolazione della legge 407/90 presso la propria azienda la stessa lavoratrice assunta precedentemente con contratto di apprendistato e dimessasi? In capo all'azienda permane il requisito di non aver licenziato nei sei mesi precedenti l'assunzione, mentre la lavoratrice risulta disoccupata da oltre 24 mesi perché anche se assunta part time non ha superato gli 8.000 euro di reddito.

Risposta

A tutti i datori di lavoro è concesso uno sgravio contributivo, della durata di 36 mesi, come introdotto dall'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, nei casi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato fin dall'origine, anche part-time, di lavoratori disoccupati da più di 24 mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario.

Per poter beneficiare delle agevolazioni contributive in commento, è necessario che, il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'eventuale assunzione, non abbia effettuato licenziamenti e che il lavoratore sia in possesso dello stato di disoccupato.

Poiché i datori di lavoro non devono assumere in sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi, l'Inps, con messaggio n. 20607/2007, ha precisato che, tale condizione, può ritenersi esclusa se l'assunzione interviene una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.

Tra i lavoratori licenziati e sospesi non sono da considerarsi i rapporti di lavoro conclusi per dimissioni o per scadenza del termine inizialmente fissato (INPS messaggio n. 20399/2005 e M.L. interpello n. 37/2010).

Ciò premesso, quindi, il caso proposto nel quesito, ancorché carente di ulteriori indicazioni, a parere di chi scrive, sembrerebbe rientrare nella fattispecie esclusa dal vincolo preclusivo dei sei mesi e, pertanto, poiché, al momento della nuova assunzione, sussistono i requisiti fondamentali richiesti dalla norma in questione (INPS messaggio n. 19018/1999), si ritiene che il datore di lavoro possa beneficiare dell'agevolazione contributiva in commento.

15/02/2012

10 febbraio 2012


Avviso ai lavoratori. I contratti a termine illegittimi vanno impugnati entro il 29 febbraio a pena di decadenza.

E' necessario ricordare ai lettori del blog i cui contratti di lavoro a tempo determinato sono scaduti nel 2011 e anni precedenti che, qualora non abbiamo già proposto l'impugnazione in quanto illegittimi, è ormai prossimo il **termine del 29 febbraio** per presentarla nei confronti degli ex datori di lavoro e quindi non incorrere nella decadenza stabilita dalla **Legge 183 del 2010**, il cosiddetto "Collegato lavoro".

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



Infatti la scadenza dei sessanta giorni va fatta decorrere dal 31 dicembre 2011, nuova data di decorrenza del sistema impugnatorio previsto dall'art. 32 del Collegato lavoro che regola le decadenze in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, inizialmente operativo dal 24 novembre 2010, la cui efficacia è stata prorogata e posticipata al 31 dicembre 2011 dalla Legge 10/2011 che ha convertito il decreto legge 225/2010, il "Milleproroghe".

In tal senso si è pronunciato il giudice del lavoro del Tribunale di Milano in una sentenza depositata il 4 agosto 2011.

Anche altri lavoratori sono interessati alla prossima scadenza del 29 febbraio 2012.

Le nuove disposizioni del Collegato lavoro per le impugnazioni ex art. 32 si applicano infatti anche a tutti i casi di: invalidità del licenziamento, licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto, trasferimento di cui all'art. 2103 codice civile, l'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ex artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368/2001, contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368 del 2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L.183/2010, contratti di lavoro a termine già conclusi stipulati secondo la normativa previgente al D.Lgs. 368/2001, cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e in ogni altro caso in cui si chieda al Giudice la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Quindi entro il 29 febbraio 2012 gli ex lavoratori a termine, e gli altri rientranti nelle ipotesi indicate, dovranno impugnare con apposita missiva i contratti illegittimi scaduti manifestando formalmente la loro volontà all'ex datore di lavoro e poi entro i successivi duecentosettanta giorni dall'impugnazione proporre il ricorso dinanzi il Tribunale, Giudice del lavoro, competente per territorio.

Sempre entro i successivi duecentosettanta giorni dall'impugnazione il lavoratore potrà comunicare al datore di lavoro una richiesta di arbitrato o di conciliazione ottenendo una proroga di successivi sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo per il successivo deposito del ricorso, salvo ovviamente l'esito positivo dell'arbitrato o della conciliazione.


Ricordo che il mancato deposito del ricorso in Tribunale entro i successivi duecentosettanta giorni renderà inefficace l'impugnazione precedente e il lavoratore che non si sia attivato vedrà opporsi la decadenza qualora agisca in giudizio per ottenere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sempre che il Giudice accerti l'esistenza dei presupposti di legge per dichiarare la nullità del contratto a termine e la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato come sancito dalle Leggi 604/1966 e 183/2010.

In tema di **nullità del termine** i giudici di legittimità (ex multis *Cassazione 12985/2008*) hanno rilevato che qualora sia accertata l'invalidità dell'apposizione del termine il contratto si considera

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



affetto da nullità parziale ex art. 1419 comma 2 del codice civile ed il rapporto si considera instaurato ab origine a tempo indeterminato e quindi disciplinato dalle relative disposizioni di legge.

Il Giudice, come previsto dal comma 5 dell'art. 32 del Collegato lavoro, condannerà il datore di lavoro, a seguito della conversione del contratto a tempo determinato, al risarcimento del lavoratore "stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604."

Si tratta di una indennità forfettizzata, già prevista nell'art. 8 della Legge 604/1966, da cui nulla potrà essere detratto a titolo di *aliunde perceptum* qualora cioè il lavoratore abbia percepito medio tempore altre somme da altri datori di lavoro.

Dicevano gli antichi "tempus edax rerum" ovvero il tempo divora le cose, quindi è opportuno attivarsi... senza perder tempo il cui scorrere è il nostro peggior nemico!

Personale artistico, teatrale e cinematografico

Disoccupazione, l'INPS rivede l'elenco dei lavoratori artisti

L'INPS, dopo approfondimenti in merito ad alcune categorie di lavoratori dello spettacolo incluse nell'elenco del "personale artistico, teatrale e cinematografico", ha deciso di escludere gli assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro, gli aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche "assistenti alla regia", i consulenti assistenti musicali e gli assistenti coreografi.

Con circolare 5 agosto 2011, n. 105, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'esclusione dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria del personale artistico, teatrale e cinematografico.

Successivamente ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti su alcune categorie di lavoratori dello spettacolo per le quali risultavano meno chiari i peculiari elementi della "preparazione tecnica, culturale e artistica" su cui si fonda l'esclusione dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria.


Alla luce dell'esame delle modalità con cui si svolge l'attività lavorativa da parte di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, l'Istituto, con circolare n. 22/2012, ha ritenuto opportuno escludere dal novero del "personale artistico, teatrale e cinematografico" di cui all'art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del 1935, le seguenti categorie di lavoratori:

- assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro;
- aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche "assistenti alla regia";
- consulenti assistenti musicali;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



- assistenti coreografi.

La circolare chiarisce, inoltre che, nell'ambito della categoria professionale degli "attori", i lavoratori definiti "generici, figuranti e comparse" non sono da ricomprendersi nell'ambito del "personale artistico, teatrale e cinematografico" di cui all'art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del1935, in quanto le relative prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica.

Infine, è previsto che, con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione, e con riferimento sia alle domande di indennità non ancora definite anche in ragione delle incertezze interpretative emerse, sia ai ricorsi tutt'ora giacenti non ancora decisi dal competente Comitato Provinciale, le Strutture territoriali INPS dovranno riesaminare tali domande e tali ricorsi secondo i criteri illustrati nella circolare.

(Circolare INPS 13/02/2012, n. 22) 14/02/2012

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO